REGOLAMENTO (CEE) N. 3820/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1987

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1448/87, (CEE) n. 2150/87 e (CEE) n. 2358/87, recanti apertura, ripartizione e modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 15,

considerando che con i suoi regolamenti (CEE) n. 1448/87 (2), (CEE) n. 2150/87 (3) e (CEE) n. 2358/87 (4), il Consiglio ha aperto, per periodi che vanno al di là del 31 dicembre 1987 e per diversi prodotti tessili ed ittici, taluni contingenti tariffari comunitari a dazio nullo, previsti negli accordi multilaterali o bilaterali stipulati dalla Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha instaurato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura delle merci, detta « nomenclatura combinata », che risponde sia alle esigenze della tariffa doganale comune che alle statistiche del commercio estero della Comunità e che sostituisce l'attuale nomenclatura; considerando che la validità dei regolamenti (CEE) n. 1448/87, (CEE) n. 2150/87 e (CEE) n. 2358/87 che si riferiscono a quest'ultima va oltre il 1° gennaio 1988; che è quindi opportuno adattarli alla nuova nomenclatura combinata;

considerando che si tratta di un adattamento puramente tecnico che non comporta alcun sostanziale cambiamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1448/87 è sostituita dalla tabella seguente:

« Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0005	0302 40 90 0303 50 90 ex 0304 10 99 0304 90 25	Aringhe intere, decapitate o in pezzi, presentate fresche, refrigerate o congelate	34 000	0 »

Articolo 2

La tabella che figura nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2150/87 è sostituita dalla tabella seguente:

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 5.
(2) GU n. L 138 del 28. 5. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 215 del 5. 8. 1987, pag. 1.

« N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)
09.2001		Merci ottenute dai trattamenti di perfezionamento stabiliti nell'accordo con la Svizzera sul traffico di perfezionamento nel settore tessile, qui di seguito elencati :	1 870 000 ECU di valore aggiunto »
		a) trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 55 e della sottovoce 5809 00 00 della nomenclatura combinata	
		b) torcitura o filatura, ritorcitura a cordoncino (câblage), testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 55 e della sottovoce 5605 00 00 della nomenclatura combinata	
		c) trattamenti di perfezionamento dei prodotti delle seguenti voci o sottovoci della nomenclatura combinata	
	5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti della voce 5806 :	
	5801 10 00	– di lana o di peli fini	
		– di cotone :	
	5801 22 00	– – Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	
	5801 23 00	– – altri velluti e felpe a trama	
	5801 24 00	– – Velluti e felpe a catena, rigati	
	5801 25 00	– – Velluti e felpe a catena, tagliati	
	5801 26 00	– – Tessuti di ciniglia	
		– di fibre sintetiche o artificiali :	
	5801 32 00	– – Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	
	5801 33 00	– – altri velluti e felpe a trama	
	5801 34 00	– – Velluti e felpe a catena, rigati	
	5801 35 00	– – Velluti e felpe a catena, tagliati	
	5801 36 00	– – Tessuti di ciniglia	
	5801 90	– di altre materie tessili :	
	5801 90 10	– – di lino	
	5801 90 90	– – altri	
	5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806 ; superfici tessili « tufted », diverse dai prodotti della voce 5703 :	
		– Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone :	
	5802 11 00	– – greggi	
	5802 19 00	– – altri	
	5802 20 00	– Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili	
	5802 30 00	– Superfici tessili « tufted »	
	5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807 ; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	
	5606 00	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati) ; filati di ciniglia ; filati detti « a catenella » :	
		– altri :	
	5606 00 91	– – Filati spiralati (vergolinati)	
	5606 00 99	– – altri	
	5808	Trecce in pezza ; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia ; ghiande, nappe olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili :	
	5808 10 00	– Trecce in pezza	
	5808 90 00	– altri	
	5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate ; pizzi in pezza, in strisce o in motivi	
	6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia	
	6002	Altre stoffe a maglia »	

Articolo 3

La tabella che figura nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2358/87 è sostituita dalla tabella seguente :

« Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0616	0302 40 90	Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi		
		originarie della Svezia	20 000	0 (a)

(a) Tuttavia i prodotti in parola sono soggetti al dazio del 9,4 % quando sono importati in Portogallo, entro il limite delle aliquote di cui potrebbe beneficiare questo Stato membro ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento à obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente